

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(P.T.P.C) E DELLA TRASPARENZA (P.T.T.I)
- P.T.P.C.T. -**

Ex Legge 6 Novembre 2012, n. 190

Redatto	Responsabile della Prevenzione e Corruzione – Ing. Roberto Formato
Approvato	Presidente Prof. Luigi Nicolais

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI E DIRETTIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	4
PREMESSA	5
QUADRO NORMATIVO E DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016	6
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	8
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA	8
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	9
TIPOLOGIA DI REATI	10
LA FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO	11
ANALISI DEL CONTESTO	12
CONTESTO ESTERNO.....	13
CONTESTO INTERNO.....	14
LE MISURE DI PREVENZIONE	15
SOGGETTI COINVOLTI	16
GESTIONE DEL RISCHIO	16
SISTEMA COORDINATO ANTICORRUZIONE	17
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	17
AREE, ATTIVITÀ E PROCESSI SENSIBILI	18
GESTIONE DEL RISCHIO E MAPPATURA	19
PROCEDURA.....	19
PROBABILITÀ DEL RISCHIO E INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	19
VALORE DELL'IMPATTO DEL RISCHIO.....	20
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO.....	20
PONDERAZIONE DEL RISCHIO	20
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO	21
PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 2021-2023	23
PATTO DI INTEGRITÀ	25
WHISTEBLOWING	25
MISURE OBBLIGATORIE EX ART. 190/2012	26

VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	26
FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	26
CODICE DI COMPORTAMENTO	27
SISTEMA DISCIPLINARE	27
SEZIONE TRASPARENZA	28
COORDINAMENTO DEL PTCP CON LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ	28
PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDER	29
ACCESSO CIVICO PER OMESSA PUBBLICAZIONE	29
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	30
INIZIATIVE DELLA TRASPARENZA	30
SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI	31
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31
INFORMAZIONI DA PUBBLICARE	31
MONITORAGGIO	32
AGGIORNAMENTO DELLA TRASPARENZA	32

Riferimenti normativi e direttive in tema di anticorruzione

- L. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”*;
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013;
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (DPCM 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione;
- D. Lgs. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- D.P.R. 62/20 13 *“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- D.Lgs. 39/20 13 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall’A.N.AC. con delibera. n. 72/20 13 del 11.09.2013;
- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”* convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* convertito con L. 125/2013;
- Documento formalmente approvato e pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 26 giugno 2014 contenente i *“Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti”* elaborato a seguito della chiusura del tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall’intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013;
- Delibera A.N.AC. 75/2013: *“Linee guida in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)”*;
- D.L. 24 giugno 2014 n. 90 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”* convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, che ha disposto il trasferimento all’A.N.AC. delle funzioni prima attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, c. 4, 5, e 8 della L. 190/2012 nonché in materia di trasparenza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 33/2013;
- *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”* approvato dall’A.N.AC. il 9 settembre 2014;
- Determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015;
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Determinazione n.12 del 28 ottobre 2015;
- D.Lgs. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016;
- Delibera A.N.A.C. 1310 del 28 dicembre 2016 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*.

Premessa

Il **Piano Nazionale Anticorruzione**, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'A.N.AC. con delibera n. 72/20 13 del 11.09.2013, rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione a livello nazionale ed in particolare rivolge la sua attenzione anche agli **enti di diritto privato in controllo pubblico** tra i quali si può inquadrare la **Fondazione Real Sito di Carditello**.

Dal dettato del PNA si evince: *“al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge numero 190/2012 gli enti di diritto privato in controllo pubblico anche di livello locale devono nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri piani di Prevenzione della corruzione che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo numero 231/2001”* Il Presidente della Fondazione Real Sito di Carditello in data 4 settembre 2018 (prot. 453/2018) in conformità alla normativa in materia di “Anticorruzione” introdotta dalla Legge n. 190/12 ha individuato il **“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (RPCT)**, nella persona del Direttore della Fondazione, **Ing. Roberto Formato**.

Il RPCT ha elaborato la proposta del PTCPT 2021-2023, redatta secondo le indicazioni del PNA, adottato dall'A.N.AC. con la determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, e **pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione e in Amministrazione Trasparente** per le osservazioni degli stakeholders.

Il **“Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023”** (PTPC 2021-2023) è stato approvato, con determina 751 del 28/11/2020, dal Presidente della Fondazione, Prof. Luigi Nicolais.

Quadro normativo e disposizioni preliminari

La **legge 6 novembre 2012, n. 190** *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La legge ha individuato l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella CIVIT - Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 150/2009 (ora A.N.A.C. a seguito della Legge 135/2013), e attribuisce a tale Autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Alla medesima autorità compete, inoltre, l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le norme contenute nella Legge 190/2012, e specificamente le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell’art. 1 si rivolgono a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 59 art. 1 L. 190/2012). Assume particolare rilievo l’art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 190 del 2012 secondo cui in sede di intesa in Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali sono definiti gli adempimenti per la sollecita attuazione della legge 190 e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali, nonché **«negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo»**.

Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d’interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013).

In questa ottica, nell’art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l’attuazione delle disposizioni del decreto. Per quanto riguarda la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, da subito la legge n. 190 del 2012,

all'art. 1, co. 34, ne aveva esteso l'applicazione agli enti pubblici economici, come già indicato nella delibera A.N.A.C. n. 50 del 2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della stessa legge.

Ulteriori disposizioni in materia sono state fornite dall'A.N.A.C. con la determinazione n. 8 del 17/06/2015 "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 152 del 3 luglio 2015), dal decreto legislativo 97/2016 e dalla delibera A.N.A.C. 1310 del 28 dicembre 2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*".

Piano Nazionale Anticorruzione 2016

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e della Trasparenza (P.T.T.I.) 2021-2023 (di seguito P.T.P.C.T.) è redatto secondo le linee, dettate dall'A.N.A.C. con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*", che integrano e sostanziano il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera dell'11 settembre 2013 n. 72 della CIVIT-A.N.A.C., e le disposizioni, di cui all'"*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*", adottate con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

Il PNA 2016, predisposto e adottato dall'A.N.A.C., scaturisce dalla valutazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, redatti negli anni precedenti, e dalla necessità di dare attuazione alle rilevanti modifiche legislative contenute nel D.Lgs. 97/2016 e nel D.Lgs. 50/2016.

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni, unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il P.T.P.C.T. 2021-2023 consiste nell'**unificazione in solo documento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.)**. Tale P.T.P.C.T., conseguente al cennato quadro normativo, si configura come un Piano che, fermo restando invariata la gestione del rischio corruzione, implementa e rafforza il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al quale si aggiunge la responsabilità della trasparenza.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:

- a) in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'A.N.A.C. tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- b) la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo A.N.A.C. "la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente";
- c) infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

L'analisi a campione dei PTPC di differenti Enti ha consentito all'Autorità nazionale anticorruzione di affermare che le variabili per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, "evitando che queste si trasformino in un mero adempimento", sono:

- a) la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse tipologie e dimensioni delle amministrazioni;
- b) l'investimento nella formazione;
- c) l'accompagnamento delle amministrazioni nella predisposizione del PTPC.

Secondo l'Autorità la scarsa qualità dei PTPC sconta problemi e cause strutturali che concernono, "da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti che operano nelle amministrazioni e, dall'altra, gli indirizzi del PNA rivolti indistintamente a tutte le amministrazioni".

L'analisi del campione ha evidenziato numerose criticità:

- analisi del contesto assente, insufficiente o inadeguata;
- mappatura dei processi di bassa qualità;
- valutazione del rischio caratterizzata da "ampi margini di miglioramento";
- trattamento del rischio insufficiente;
- coordinamento tra PTPC e piano della performance assente;
- inadeguato coinvolgimento di attori esterni e interni;
- monitoraggio insufficiente.

L'insoddisfacente attuazione della legge 190/2012 con l'adozione, differenziata in rapporto alle tipologie di amministrazioni e enti, di efficaci misure di prevenzione della corruzione è riconducibile a diverse cause. Le più importanti, secondo l'A.N.A.C., sono:

- a) le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novità e complessità della normativa;
- b) le difficoltà organizzative delle amministrazioni dovute in gran parte a scarsità di risorse finanziarie, che hanno impoverito la capacità d'organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per svolgere adeguatamente il compito che la legge 190/2012 ha previsto;
- c) un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC limitato ad evitare le responsabilità del responsabile anticorruzione in caso di mancata adozione (responsabilità estesa anche alla giunta dopo l'introduzione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 5, del DL 90/2014);
- d) l'isolamento del responsabile anticorruzione nella formazione del PTPC ed il sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo che, nella migliore delle ipotesi, si limitano a "ratificare" l'operato del responsabile.

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'**analisi del contesto**, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC. L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva. L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.

L'Autorità nazionale Anticorruzione è stata individuata nella *"Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche"* (ex CIVIT ora A.N.A.C.) – istituita dall'art. 13 del D.Lgs. 150/2009 e, precisamente:

- a) collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il "Piano nazionale Anticorruzione" predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della Corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli Organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai Codici di comportamento e ai Contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge 190/2012;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla Legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; g) riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) è un atto formale che attesta e espone la politica di prevenzione del rischio corruttivo che la Fondazione Real Sito di Carditello intende perseguire al fine di garantire il corretto e trasparente funzionamento e dando attuazione alla Legge 190, attraverso:

- a) la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità del proprio personale;
- b) l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- c) lo sviluppo e il monitoraggio di meccanismi di supporto, attuazione e controllo delle decisioni per rafforzare la cultura dell'integrità e, nelle aree di cui alla lettera b);
- d) l'effettuazione di percorsi formativi secondo un approccio che sia al contempo normativo specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e rinforzare il senso etico;
- e) la creazione di uno stretto collegamento tra comportamento etico e attività lavorativa; e) il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure di monitoraggio per l'implementazione del Piano;
- f) la definizione degli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione da parte di individuati Referenti;
- g) il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- h) il monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- i) l'adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal citato D.Lgs. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Ai fini del presente piano, il concetto di corruzione è inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso di attività propriamente amministrative, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti, nell'ambito dell'azione di prevenzione e contrasto della corruzione, sono pertanto più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. Sono, altresì, ricomprese quelle situazioni previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01 e ricomprese nell'intera gamma dei "Delitti contro la pubblica amministrazione" disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale in parte modificati dalla stessa Legge 190.

Il P.T.P.C.T. recepisce dinamicamente le modifiche alla legge, ai decreti attuativi, alle circolari, alle linee guida, alle direttive, alle indicazioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché le eventuali prescrizioni del PNA. Il P.T.P.C. si applica indistintamente a tutto il personale della Fondazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Ai sensi dell'art.1 c.8 della L. 190/12 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge i seguenti compiti:

- elabora, entro il 31 gennaio di ogni anno, la proposta di Piano della Prevenzione che deve essere adottata dal CdA;
- collabora a definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e specificatamente i "Referenti", nonché ad individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità in raccordo alla disciplina del Codice di comportamento e del Codice disciplinare (D.Lgs.n.231/01, D.P.R. n.62/13, delibera D.G. n.25/13);
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, riferendone al Presidente per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- verifica l'efficace attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità;
- propone modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
- pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web della Fondazione, una relazione sull'attività svolta e contestualmente la trasmette al Presidente.

Nel caso in cui il Responsabile R.P.C., nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne immediata informazione affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare. Nel caso riscontri, inoltre, fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa deve presentare tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale. In ipotesi riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato deve presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica e deve darne contestuale informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il R.P.C., pertanto, in qualità anche di Responsabile per la Trasparenza adotta altresì le misure in materia di trasparenza, come disciplinate dal D.Lgs. n.33/13, ivi compresa l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità (quale articolazione dello stesso P.T.P.C.), con l'indicazione dei Responsabili della trasmissione e della comunicazione dei dati.

In caso di commissione, all'interno della Fondazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.165/01 e s.m.i., nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui all'art.1 c.5 della L. n.190/12 e di aver osservato le prescrizioni di cui all'art.1 cc. 9 e 10 della stessa;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In tal caso, la sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il R.P.C. risponde ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.165/01 e s.m.i., nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.

La mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti al rischio della corruzione, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Tipologia di reati

Per quanto concerne il campo di azione della legge, occorre precisare come non sia presente nella legge n. 190/2012 una definizione della "corruzione", che quindi viene data per presupposta.

Riprendendo quanto affermato però nella circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il concetto di corruzione ai fini dell'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 deve essere inteso in senso lato, "come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono dunque evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.c., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di "corruzione" deve affiancarsi quello di "vantaggio privato": con tale termine, infatti, il legislatore non ha evidentemente inteso riferirsi ai meri benefici economici derivanti dall'abuso del potere, ma a qualsiasi tipo di utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare dal suo scorretto esercizio.

Il Legislatore ha, però, individuato direttamente come attività a rischio corruzione quelle elencate al comma 16 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 (aree di rischio generali), ossia i procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Per tali procedimenti, il cui elenco è meramente esemplificativo, il legislatore ha effettuato una presunzione di esistenza della corruzione a causa della tipologia degli interessi ad essi sottesi.

Il concetto di corruzione, da prevenire e combattere con l'adozione del Piano, va inteso in senso ampio e comprende tutte quelle situazioni in cui "nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati".

Sono dunque rilevanti:

- tutte le fattispecie previste come delitti contro la Pubblica Amministrazione (non solo la corruzione in senso stretto);
- tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

È essenziale focalizzarsi attentamente su questa accezione ampia del concetto di corruzione per poter correttamente elaborare azioni e strategie organizzative che poi sono il cuore del Piano di prevenzione della corruzione.

Di seguito sono riportati i reati contro la Pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice Penale:

- a) Art. 314 - Peculato. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
- b) Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- c) Art. 323 - Abuso d'ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- d) Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
- e) Art. 326 - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- f) Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
- g) Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.
- h) Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
- i) Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

La Fondazione Real Sito di Carditello

- Storia

La Fondazione Real Sito di Carditello è stata costituita il 25 febbraio 2015 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Campania e dal Comune di San Tammaro per promuovere la conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione del Real Sito di Carditello, in attuazione dell'Accordo di Valorizzazione del 3 agosto 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Campania, il Comune di San Tammaro e la Prefettura di Caserta.

Il complesso monumentale, acquisito dallo Stato l'8 gennaio 2014, rientra in un più ampio progetto di promozione di itinerari turistici integrati con la Reggia di Caserta e le altre residenze borboniche.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi speciali.

- Finalità e obiettivi

La Fondazione non persegue scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione persegue la finalità, lo scopo, le linee strategiche e gli obiettivi declinati nell'Accordo di Valorizzazione sottoscritto in data 3 agosto 2015 dal Ministro dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Campania, dalla Prefettura di Caserta, dal Comune di San Tammaro, per come richiamato dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, per avviare il progetto di valorizzazione, di conservazione, di gestione e di fruizione della residenza borbonica denominata "il Real Sito di Carditello" per promuovere la conoscenza, la protezione, il recupero, la valorizzazione del complesso e delle relative aree annesse ed avviare la prima fase dello sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche attraverso un'azione programmatica condivisa.

- Linee di attività

Per il perseguimento delle attività individuate nelle tavole fondative, la Fondazione promuove l'attività istituzionale nonché attività strumentali, accessorie e connesse.

- Organi della Fondazione:

- Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Indirizzo
- Collegio dei Revisori dei Conti

La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto e può avvalersi dell'attività tecnico/consultiva di un Comitato Scientifico.

La Fondazione, in merito a quanto disposto dall'A.N.A.C. con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, pubblicherà "in forma sintetica e aggregata tutte le informazioni e i compensi relativi alle attività prettamente commerciali privatistiche e al marketing in regime concorrenziale".

Si intendono come attività commerciali privatistiche in regime concorrenziale le seguenti classi di attività:


- contratti con artisti;
- incarichi per attività di marketing e social media marketing;
- consulenze per attività di sviluppo del business;
- attività promozionali e commerciali finalizzate alla promozione del Real Sito di Carditello e delle aree annesse, incluse le concessioni relative alla gestione e commercializzazione dei servizi per il pubblico.

Analisi del contesto

L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (A.N.A.C. determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

La Fondazione intende, pertanto, nella pianificazione delle attività di monitoraggio e riesame delle misure preventive anticorruzione, attuare il processo di gestione del rischio come di seguito esemplificato:

Fig. 1: Processo di gestione del rischio



Contesto esterno

La Fondazione gestisce il Real Sito di Carditello, che è inserito nel contesto della provincia di Caserta, nel quale tuttora opera - secondo il rapporto relativo al secondo semestre 2017 della Direzione Investigativa Antimafia – il gruppo dei Casalesi, che fa capo alle famiglie Schiavone, Iovine, Zagaria e Bidognetti, cui sono funzionalmente collegati la maggior parte dei clan che operano nella provincia di Caserta. Il rapporto precisa che il sodalizio dei Casalesi, descritto in atti giudiziari come associazione che ha mutuato le caratteristiche delle organizzazioni mafiose di origine siciliana, è tutt’ora vitale, nonostante gli arresti e la collaborazione con la giustizia di elementi di vertice.

Con riferimento al radicamento nel territorio, viene riportato anche che il cartello è tuttora operativo nella quasi totalità della provincia, in particolare nell’agro aversano, e mantiene salda la struttura unitaria, con un “gruppo di comando” e una cassa comune in cui confluiscono i proventi illeciti, da utilizzare anche per l’erogazione centralizzata di uno stipendio ai quadri dell’associazione. Si precisa ulteriormente che i Casalesi continuano a distinguersi per la spiccata capacità di riciclare denaro, avvalendosi anche di professionisti. A questo riguardo, va evidenziato che i canali di reinvestimento, inizialmente indirizzati all’edilizia, al ciclo degli inerti e alla ristorazione, si sono estesi al settore immobiliare, alla grande distribuzione alimentare, alla logistica ed ai trasporti, all’import-export e all’intrattenimento (slot machines), che consentono di accumulare forti liquidità.

Viene altresì evidenziato come la forza del sodalizio dei Casalesi risieda nella capacità di infiltrare il tessuto sociale e i vari ambiti della vita pubblica locale, attraverso l’operatività e la complicità di colletti bianchi, in grado di pilotare l’aggiudicazione di gare di appalto in favore di imprese predeterminate, espressione del cartello criminale.

Fig. 2: Geografia della criminalità organizzata in Provincia di Caserta

prof.ssa Anna Laura Trombetti (presidente) prof. Gennaro Carillo (componente) arch. Alessandro Ciabrone (componente) prof. Massimo Marrelli (componente)
<p style="text-align: center;">Revisori dei Conti</p> dott. Francesco Puca (presidente) dott. Vincenzo Matarazzi (componente) dott. Raffaele Minutillo (componente)
<p style="text-align: center;">Direttore e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</p> Ing. Roberto Formato
<p style="text-align: center;">Ufficio Amministrativo</p> Dott.ssa Rosa Capasso
<p style="text-align: center;">Ufficio Organizzativo</p> Dott.ssa Alessia Paribello
<p style="text-align: center;">Ufficio Tecnico</p> Arch. Ornella Ferrelli

Le misure di prevenzione

Con l'emanazione della legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state approvate le *"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte (in particolare, il G.R.E.C.O., il W.G.B. dell'O.E.C.D. e l'I.R.G. dell'O.N.U.), con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), e a un secondo livello si collocano i Piani territoriali anticorruzione (P.T.P.C.) di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- 1) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- 2) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- 3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di prevenzione ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere o funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale artt. da 314 a 360, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed

economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Altre misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla Legge 190/2012, riguardano:

- inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (*pantouflage – revolving doors*) - D.lgs. 39/2013;
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - D.lgs. 39/2013;
- patti di integrità negli affidamenti (c. 17 art.1 Legge 190/2012).

E inoltre:

- mobilità del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
- astensione in caso di conflitto di interesse;
- formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*).

Soggetti coinvolti

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Real Sito di Carditello è l'organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria, che nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta. Il CdA approva il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso. Il CdA riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal responsabile con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

Ai Responsabili dei processi o attività a rischio corruzione, individuati nel presente Piano, sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il responsabile per individuare le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.

I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel presente Piano, segnalando le situazioni d'illecito al proprio responsabile e i casi di conflitto di interessi che li riguardano.

Gestione del rischio

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la Fondazione con riferimento al rischio.

La gestione del rischio di corruzione è quindi lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del "Piano della prevenzione della Corruzione", è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

L'intero processo di gestione del rischio, dall'identificazione, all'analisi e ponderazione, è basato, in conformità a quanto affermato dalla Funzione pubblica, sulla partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, sotto il coordinamento del "Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" e il coinvolgimento dei referenti per le aree di rispettiva competenza.

I principi fondamentali consigliati per una corretta “gestione del rischio” sono quelli desunti dalle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica e dalle Linee guida Uni ISO 31000:2010, espressamente richiamate dallo stesso Dipartimento, che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della Norma internazionale Iso 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico Iso/Tmb.

L’art. 1, comma 9, della Legge 190/2012 riproduce infatti, pur nella diversa accezione degli strumenti legislativi, le indicazioni di cui all’art. 6 del D.lgs. 231/2001.

Sistema coordinato anticorruzione

Il “Sistema coordinato Anticorruzione” è stato progettato partendo dall’analisi organizzativa specifica della Fondazione Real Sito di Carditello coinvolgendo, non solo i dipendenti, e sarà sottoposto a tutti i principali stakeholders.

Il lavoro, in conformità con quanto specificato nell’Allegato 1, Paragrafo B2, del “P.N.A.” ha avuto ad oggetto:

- la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Fondazione e degli esiti dell’avvenuta ricognizione, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni della Società;
- l’accertamento del grado di rischio potenziale e residuale di commissione dei reati presupposto (c.d. risk assessment);
- il confronto dei risultati della “analisi dei rischi” con le best practice, individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni correttive (c.d. gap analysis);
- la previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- l’individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati afferenti la corruzione;
- la regolazione di procedure per l’aggiornamento del “Piano di prevenzione”;
- la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del “Piano di prevenzione”;
- la definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel “Piano di prevenzione”;
- l’informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative ed applicative della disciplina dell’Anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento della Fondazione prevedono un sistema di controllo interno che si basa sui seguenti elementi:

- a) adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi del processo di acquisizione di beni e servizi;
- b) formalizzazione di eventuali rapporti con soggetti esterni incaricati di svolgere attività ausiliari alla Fondazione, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nel Codice di comportamento e nel presente Piano che ne costituisce parte integrante.

È fatto divieto ai destinatari del presente Piano, di porre in essere comportamenti ed atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto di seguito indicati, ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorirne anche indirettamente, o per interposta persona, le relative fattispecie criminose.

Nell'ambito di tali comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici Funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione e congruità in relazione al tipo di incarico da svolgere (incarichi professionali, consulenze tecniche, ecc.);
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Deve essere inoltre assicurato che:

- i rapporti con la committenza, pubblica e privata, siano improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, avvenga tramite l'utilizzo di una così detta "password" che consenta l'identificazione dell'operatore che accede alla rete limitatamente alla fase della procedura, di sua competenza;
- ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una "user ID" ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della "user ID" è certificata dal responsabile della rete informatica, presso il quale la stessa è depositata;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività pongano particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Aree, attività e processi sensibili

Preliminarmente segnaliamo come i reati oggetto di esame, possono derivare dai rapporti intercorrenti tra la Fondazione, ovvero tra quest'ultima e i soggetti terzi.

Le aree dove il rischio di commissione dei reati in questione è potenzialmente più elevato, risultano essere le seguenti:

- Ufficio Amministrazione;
- Ufficio Organizzazione;
- Ufficio Tecnico

In ossequio alle previsioni di cui all'art. 1, della Legge n. 190/12, applicate in relazione allo specifico contesto, all'attività e alle funzioni svolte dalla Fondazione, la mappatura delle aree a maggior rischio di corruzione, dei processi che si sviluppano al loro interno e delle relative fasi di cui questi si compongono, ha riguardato precisamente le seguenti aree:

- Conferimento di incarichi di collaborazione;
- Appalti di lavori, servizi e forniture.

Tab. 2: Mappatura dei rischi per ogni processo

Aree di rischio	Processi
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Revoca del bando
	Varianti in corso di esecuzione del contratto
	Subappalto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Gestione del rischio e mappatura

Procedura

La suddetta analisi del rischio è stata effettuata su ogni attività ricompresa nelle aree di rischio sopraindicate, valutando le probabilità che il rischio si realizzi e le conseguenze che il rischio produrrebbe (probabilità e impatto).

Tale valutazione ha determinato il livello di rischio, rappresentato da un valore numerico. Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto:

- Impatto economico;
- Impatto organizzativo;
- Impatto reputazionale.

Probabilità del rischio e indici di valutazione del rischio

Con riferimento alla **probabilità del rischio** e agli **indici di valutazione del rischio**, per ogni attività esposta a rischio è attribuito un valore numerico, la cui media finale rappresenta la stima della probabilità che il rischio si verifichi:

- Discrezionalità del processo (più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio): valore da 1 a 5;
- Rilevanza esterna (Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amm.ne di riferimento): valore da 2 a 5 - valore 2, se il destinatario finale è un ufficio interno – 5, se il risultato del processo è rivolto all'esterno;
- Complessità del processo (si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amm.ni in fasi successive per il conseguimento del risultato): valore da 1 a 5 - valore 1, se il processo coinvolge una sola p.a. – 3 se il processo coinvolge più di 3 amm.ni – 5 se il processo coinvolge più di 5 amm.ni;

- Valore economico (impatto economico del processo): valore da 1 a 5 -valore 1 se ha rilevanza esclusivamente interna – valore 3 se comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico – valore 5 se comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento appalto);
- Frazionabilità del processo (il risultato finale del processo che può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato): valore da 1 a 5;
- Controlli (il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio): valore da 1 a 5 - a partire dal livello 1 se il controllo costituisce un efficace strumento di neutralizzazione – 3 se per è efficace al 50% - 5 se il rischio rimane indifferente.

Valore dell’impatto del rischio

Per quanto riguarda il **valore dell’impatto**, l’impatto è misurato in termini di impatto organizzativo, economico, reputazionale e di immagine. La media finale dei valori rappresenta la stima finale dell’impatto:

- Impatto organizzativo (tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo in esame, tanto maggiore sarà l’impatto): valore da 1 a 5 -1 fino a 20% -2 fino a 40% -3 fino a 60% -4 fino a 80% -5 100%;
- Impatto economico (se nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento danni): valore da 1 a 5;
- Impatto reputazionale (se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto episodi di corruzione): valore da 0 a 5 – 2 stampa locale – 3 stampa nazionale – 4 stampa locale e nazionale – 5 stampa locale, nazionale e internazionale;
- Impatto organizzativo, economico e sull’immagine (dipende dal livello nel quale può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, intermedio o basso) ovvero la posizione/ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione: valore da 1 a 5 – 1 addetto – 2 collaboratore o funzionario – 3 dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o organizzativa – 4 dirigente di ufficio generale – 5 presidente e/o vicepresidente.

Valore complessivo del rischio

La media finale del valore della probabilità e la media finale del valore dell’impatto sono stati moltiplicati ottenendo così il **valore complessivo**, che esprime il livello di rischio del processo (R).

Ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo si è proceduto alla ponderazione, definendo, cioè, una graduatoria dei rischi, in base al livello di rischio più o meno elevato. La classifica del livello di rischio è stata poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi. Per far ciò si precisa che i processi sono stati considerati più o meno a rischio secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.

Tab. 3: Mappatura dei rischi per ogni processo

Livello di rischio	Classificazione e identificazione del rischio
Da 1 a 5	<p>Rischio ACCETTABILE</p> <p>Il rischio è sostanzialmente controllato. la pesatura ha evidenziato un adeguato livello di prevenzione e delle misure organizzativa già poste in essere.</p>
Da 5 a 10	<p>Rischio INTERMEDIO</p> <p>Il rischio è parzialmente non controllato. Il sistema preventivo deve essere implementato. E' fondamentale il controllo nel tempo dell'effettiva prevenzione.</p>
Da 10 a 25	<p>Rischio ELEVATO</p> <p>Il rischio è sostanzialmente non controllato. La Fondazione deve adottare misure preventive idonee, valutando la possibilità di intervenire anche in fase di organizzazione istituzionale.</p>

Valutazione finale del rischio

Quella che segue è la tabella della mappatura della valutazione rischi, rispetto ai macro-processi di area declinati nei processi di attività.

Tab. 4: Mappatura della valutazione rischi, rispetto ai macro-processi di area declinati nei processi attivati

ID	Procedimento	Indice di valutazione delle probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto			Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	
		Discrezionalità	Rilevanza	Complessità	Valore	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice della probabilità	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Valore medio indice dell'impatto		
A	Affidamenti lavori, servizi e forniture													
A.1	Definizione dell'oggetto dell'appalto	3	5	5	5	3	3	4,00	2	1	1	1,33	5,33	
A.2	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	2	2	2	5	1	1	2,17	1	1	1	1,00	2,17	
A.3	Requisiti di qualificazione	2	2	2	5	1	1	2,17	1	1	1	1,00	2,17	
A.4	Requisiti di aggiudicazione	2	2	2	5	1	1	2,17	1	1	1	1,00	2,17	
A.5	Procedure contrattuali ad evidenza pubblica/procedure ristrette	2	2	2	5	1	1	2,17	2	1	1	1,33	2,89	
A.6	Affidamenti diretti	4	3	3	5	1	4	3,33	2	1	1	1,33	4,44	
A.7	Incarichi a consulenti e collaboratori	4	3	3	5	1	4	3,33	2	1	1	1,33	4,44	
B	Procedimenti amministrativi (ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)													
B.1	Sottoscrizioni di convenzioni con terzi	3	4	4	5	2	4	3,67	3	1	1	1,67	6,11	
C	Procedimenti amministrativi (ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)													
C.1	Gestione recupero crediti	2	3	2	4	1	2	2,33	2	1	1	1,33	3,11	
C.2	Gestione incassi e pagamenti	1	2	2	3	1	2	1,83	2	1	1	1,33	2,44	
C.3	Rimborsi spese al personale	1	1	1	1	1	2	1,17	1	1	1	1,00	1,17	

Programmazione delle misure di mitigazione del rischio 2021-2023

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Tab. 5: Piano delle misure di mitigazione del rischio 2021-2023

Area di rischio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili	Indicatori	Modalità di verifica dell'attuazione
A) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Formazione di albo fornitori qualificati Patti di integrità	Già realizzato e in costante aggiornamento. Un modello di patto d'integrità per gli operatori economici è già stato adottato nell'ambito dell'affidamento del servizio di elaborazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica del complesso di beni e delle aree annesse del Real Sito di Carditello	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Rotazione	Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale nei casi in cui la legge consente l'affidamento diretto Controllo contratti di fornitura
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Controllo contratti di fornitura	Il controllo sui contratti di fornitura viene applicato sistematicamente su tutti i contratti di fornitura	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Procedure di affidamento	Controllo contratti di fornitura Controlli su assenza di incompatibilità e conflitto di interessi Controlli su patti integrità
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Formazione e sensibilizzazione	E' prevista la partecipazione ad eventi formativi online e in presenza offerti da soggetti quali IFEL o altri soggetti formativi accreditati a livello nazionale	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Presenze a eventi formativi	Verifica registri di partecipazione

B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Formazione e sensibilizzazione Trasparenza	Verrà assicurata la partecipazione ad eventi formativi online e in presenza offerti da soggetti quali IFEL	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Presenze a eventi formativi	Verifica registri di partecipazione Pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni richieste dalla norma
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Vengono effettuati regolari controlli nell'ambito delle attività amministrative della Fondazione	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Contabilità e cassa	Monitoraggio flussi casse
			Vengono effettuati regolari controlli nell'ambito delle attività amministrative della Fondazione	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Recupero crediti Rimborsi al personale	Monitoraggio del flusso recupero crediti Monitoraggio dei rimborsi al personale

Patto di integrità

I Patti di Integrità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla Fondazione, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

La Fondazione ha elaborato un modello di patto d'integrità per gli operatori economici che è stato adottato nell'ambito dell'affidamento del servizio di elaborazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica del complesso di beni e delle aree annesse del Real Sito di Carditello e verrà applicato anche nelle successive procedure di gara.

Whistleblowing

Il "whistleblowing" è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui la Fondazione intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'articolo 1) comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto "whistleblower". Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

1. *"Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*
2. *Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*
3. *L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*
4. *La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."*

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al RPCT, al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@fondazionecarditello.org

La gestione della segnalazione è a carico del RPCT.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente. Il RPCT disporrà l'attivazione della procedura informatica idonea

alla raccolta di segnalazione di eventuali illeciti da parte dei dipendenti dell'amministrazione mediante un sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato.

Misure obbligatorie ex art. 190/2012

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità

Il RPCT ha il compito di verificare che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo al personale dell'ente e ai consulenti e/o collaboratori (delibera A.N.A.C. n. 833 del 3 agosto 2016).

All'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto destinatario di un nuovo incarico deve presentare una dichiarazione, da produrre al RPCT, sull'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al decreto citato.

Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al RPCT e, una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni, di cui ai commi precedenti, sono pubblicate nel sito web della Fondazione. Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell'efficacia dell'incarico. L'addetto all'ufficio di segreteria provvede a verificare a campione le dichiarazioni prodotte dai soggetti incaricati dagli stessi e a segnalare al RPCT eventuali discrasie.

Formazione del Personale

Il RPCT individuerà le iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione avviando i soggetti aziendali addetti alle aree di più elevato rischio corruzione. Il Piano Formativo che ne deriverà sarà inserito nell'aggiornamento del presente Piano.

La Fondazione Real Sito di Carditello al fine di dare efficace attuazione al Piano, ha previsto di assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Fondazione è quello di comunicare i contenuti e i principi del Piano non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi istituzionali in forza di rapporti contrattuali.

Sono, infatti destinatari del Piano sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Fondazione.

Questa Fondazione prevede, nel triennio di riferimento, un piano formativo del personale ai fini dell'attuazione del presente Piano di prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto disposto dal PNA, consistente in:

- un corso di formazione generica dedicata a tutti gli operatori delle aree sensibili per rafforzarne la consapevolezza dei comportamenti da tenere nello svolgimento della propria attività, al fine di evitare il rischio di abuso del potere del proprio incarico a vantaggio di interessi privati propri e di terzi;
- un corso sul codice di comportamento.

Codice di comportamento

Il Codice di Comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di prevenzione della corruzione poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Sull'argomento, il PNA dispone di tener conto delle linee guida dell'A.N.A.C., di condividerne i contenuti con la partecipazione degli stakeholders; di prevedere regole comportamentali specifiche e calibrate sulle diverse professionalità. L'approccio deve essere concreto e chiaro in modo da far comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche. Devono essere inoltre programmate adeguate iniziative di formazione.

L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi. Per le violazioni delle regole del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'A.N.A.C. con delibera n. 75/2013 ha emanato le Linee guida in materia di codici di comportamento, precisando che le stesse possono costituire anche un parametro di riferimento per l'elaborazione dei codici etici da parte degli ulteriori soggetti indicati dalla legge n. 190/2012, come gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La Fondazione ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti. Qualunque violazione di tale Codice deve essere denunciata al RPCT, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata.

Sistema disciplinare

La Legge 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati da ciascuna amministrazione in conformità al nuovo Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) dà luogo a responsabilità disciplinare; quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del Codice Disciplinare. Il sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dalla Fondazione è conforme a quanto previsto dalle vigenti normative.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del Codice Etico consegue l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste, secondo il principio di tempestività e immediatezza della contestazione, senza attendere l'esito dell'eventuale giudizio instaurato innanzi le competenti Autorità Giudiziarie.

Sezione Trasparenza

Coordinamento del PTCP con la Trasparenza e Integrità

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art.1 c.1 D.Lgs. n.33/13). Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della L. n.241/90, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art.116 cod. proc. amm. D.Lgs.n.104/10) e sottoposto a una specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata legge n.241/90, la quale istituisce altresì la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (art.27, come sostituito dall'art.18 della L.n.15/05), definendone le attribuzioni.

La disciplina della trasparenza rientra pertanto nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, oggetto della competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art.117, c.2 lett. m), della Costituzione. L'attuazione di tale disciplina richiede, infatti, modalità tendenzialmente uniformi in ciascuna amministrazione su tutto il territorio nazionale.

L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni. La trasparenza è finalizzata a forme diffuse di controllo sociale dell'operato delle pubbliche amministrazioni e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni. La trasparenza è lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

Il decreto legislativo n. 33/2013, novellato con il decreto legislativo 97/2016, lega il principio di trasparenza a quello democratico e ai capisaldi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione (art. 1, comma 2). Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione.

La pubblicità dei dati e delle informazioni individuate dal decreto, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che pone in capo a ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione (si specifica che l'accesso civico generalizzato si riferisce solo a quei dati che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare e che invece non ha pubblicato). Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili a chiunque, che ogni amministrazione pubblica nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul sito Internet.

La presente sezione trasparenza trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ora A.N.A.C.) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui la Fondazione mette in atto la trasparenza. Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale l'adeguatezza dell'organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge.

Gli obiettivi fissati in materia di Trasparenza costituiscono parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

La trasparenza è conforme alle seguenti disposizioni:

- L. n.190 6 novembre 2012, ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- D. Lgs. 13 marzo 2013 n.33, titolato "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- Deliberazione A.N.A.C. n. 105/2010 avente a oggetto "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Deliberazione A.N.A.C. n. 2/2012 ad oggetto "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- Deliberazione A.N.A.C. n. 50 del 4 luglio 2013, ad oggetto "*Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*";
- D. Lgs.n.82/2005, ad oggetto "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente a oggetto "*Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*";
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 ad oggetto le "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*" (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);
- D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Il RPCT ha il compito di monitorare e stimolare l'effettiva partecipazione di tutti i responsabili di settore chiamati a garantire la qualità e la tempestività dei flussi informativi.

La Fondazione elabora e mantiene aggiornato la presente sezione trasparenza in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.lgs. n. 33/2013.

Partecipazione degli stakeholder

Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, la Fondazione individua quali stakeholders tutti i soggetti la cui attività è influenzata dalle decisioni della Fondazione stessa e anche, viceversa, tutti coloro la cui attività determinare effetti sulla performance organizzativa, gestionale, economica e ambientale della Fondazione

Ne fanno parte i cittadini residenti nel Comune di San Tammaro, le associazioni, gli altri soggetti non profit con i quali la Fondazione ha o potrebbe avere relazioni, i visitatori del sito, i fornitori, gli ordini professionali e le istituzioni pubbliche a vario livello.

Il personale della Fondazione è incaricato di segnalare le richieste di accesso civico, effettuate a norma dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, provenienti dai medesimi stakeholders al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di migliorare la qualità dei dati oggetto di pubblicazione e stimolare l'intera struttura amministrativa.

Accesso civico per omessa pubblicazione

Il d.lgs. 33/2013 prevede l'istituto dell'accesso civico (art. 5) ovvero il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile delle pubblicazioni, come riportato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti - Accesso civico".

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico” e trasmessa o consegnata al protocollo dell’ente, secondo le indicazioni pubblicate.

L’ufficio protocollo inoltra la richiesta all’ufficio competente e ne informa il richiedente. Il Responsabile dell’ufficio competente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.fondazionecarditello.org il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile dell’ufficio competente ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (RPCT), il quale, dopo aver effettuato le dovute verifiche, pubblica nel sito web dell’ente quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico, connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Si rinvia alle indicazioni operative per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi pubblicate sul sito web della Fondazione, nella relativa sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente”.

Accesso civico generalizzato

Il d.lgs. n. 97/2016 contiene un’ulteriore novità che consiste nell’accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti all’obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile delle pubblicazioni, come riportato in “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico”.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico” e trasmessa o consegnata al protocollo dell’ente, secondo le indicazioni pubblicate.

Le modalità di accesso e i tempi sono descritti nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico”.

Iniziative della trasparenza

Il RPCT, o suo referente, della Fondazione coordina le azioni di coinvolgimento degli stakeholders sulle attività di trasparenza poste in atto dall’amministrazione. Di concerto con gli organi di indirizzo politico, il RPCT, coadiuvato dai consiglieri, ha il compito di organizzare e promuovere le seguenti azioni nel triennio:

- Forme di ascolto diretto e tramite il sito Internet della Fondazione;
- Coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni apposite o incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza e di pubblicazione messe in atto dalla Fondazione;
- Forum del partenariato;
- Elaborazione del bilancio di responsabilità sociale della Fondazione e delle attività connesse.

In particolare il bilancio di responsabilità sociale, redatto dal RPCT, intende favorire la massima partecipazione degli stakeholders individuati dal presente PTPCT. Qui verrà dato conto delle azioni messe in atto e dei risultati raggiunti, e verranno previsti le azioni e gli interventi finalizzati a favorire un positivo e reciproco rapporto con gli stakeholder chiave.

Soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono previsti dal D.lgs. n. 97/2016 e più precisamente elencati in modo completo nell'allegato 1) della determinazione A.N.A.C. n. 1310 del giorno 28 dicembre 2016. Essi andranno a implementare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Fondazione.

Il soggetto Responsabile dei processi dell'Ente è il RPCT.

Il responsabile della pubblicazione e della qualità dei dati, per come definita dal D.lgs. n. 97/2016, è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che dovrà, inoltre, verificare l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati nonché avrà cura di verificare che i dati e documenti pronti per la pubblicazione siano conformi all'articolo 4) del D.lgs. n. 97/2016 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 5 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014

Il soggetto, responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi (anagrafe) della stazione appaltante stessa, denominato RASA, è individuato ugualmente nella persona del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il RPCT è incaricato di monitorare l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del dipendente preposto. L'aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

Trattamento dei dati personali

Una trasparenza di qualità deve bilanciare l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti della Fondazione con quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza, indicati all'articolo 4) del D.lgs. 33/2013, nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali, eccedenti lo scopo della pubblicazione, e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 5 maggio 2014. La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al soggetto responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

Informazioni da pubblicare

La Fondazione Real Sito di Carditello intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito web, nella sezione "Amministrazione trasparente", tutte le informazioni previste dalla L. 190/12 così come modificata dal decreto Madia, nell'ottica della semplificazione. Il D.lgs. n. 33/2013, novellato con il D. lgs. 97/2016, definisce le articolazioni che devono essere presenti nella sezione "Amministrazione trasparente".

Alcune di esse sono destinate a restare prive di contenuto in quanto relative a contesti non applicabili alle Fondazioni (es.: Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, etc..).

Monitoraggio

Il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della tipologia di dati.

Aggiornamento della trasparenza

L'aggiornamento delle modalità attuative della trasparenza avviene con cadenza triennale, entro il 31 gennaio, con l'adozione del nuovo PTPCT. In casi di rilevanti modifiche organizzative o funzionali, il RPCT, nel corso dell'anno, può presentare proposte per l'aggiornamento, sia in relazione a specifiche attività svolte, sia in merito a dati, informazioni, nonché alle modalità di comunicazione con gli stakeholder, al fine di migliorare il livello di trasparenza della Fondazione.